

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, 16 maggio 1963

Dir. Gen. Demanio Marittimo  
e Porti

Div. I Sez. II

Prot. n. 513719/A.2.13

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

Oggetto: Interpretazione degli artt. 802 e 803 del Regolamento per  
l'esecuzione del Codice per la Marina Mercantile.

CIRCOLARE N. 58 - Serie II


Titolo: Demanio Marittimo

*[Handwritten signature]*  
A ~~TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO~~  
AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI  
GENOVA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
NAPOLI

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI  
VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
PALERMO



Com'è noto l'articolo 802 del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina Mercantile - approvato con R.D. 20 novembre 1879 n. 5166 - stabiliva che il concessionario di beni di pertinenza del demanio marittimo "allo spirare del termine della concessione o nei casi di revoca o di rinuncia dovrà a proprie spese rimettere e riconsegnare ogni cosa nel pristino stato".

Il comma 2° del successivo art. 803 stabiliva inoltre che: "venendo il concessionario esonerato in tutto od in parte dall'obbligo di ridurre le cose nel pristino stato, le opere eseguite rimarranno di assoluta proprietà erariale, senza far diritto al concessionario a compenso od indennità di sorta".

L'interpretazione di tali disposizioni, vigenti il citato regolamento, dette, in passato, luogo a numerose controversie in relazione alla facoltà da parte dell'Amministrazione Marittima di incamerare allo Stato alla scadenza della concessione le opere eseguite dal concessionario. La questione formò anche oggetto di di

versi giudizi conclusi, peraltro, con sentenze del tutto difformi. Il Tribunale di Ascoli-Piceno, ad esempio, con sentenza del 22 luglio-1924 (causa Demanio - Marcantoni) riconobbe al concessionario il diritto di rimuovere le opere e di utilizzare a suo profitto i materiali di demolizione, mentre il Tribunale e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenze rispettivamente in data 16 maggio 1927 ed 8-giugno 1928 (causa contro il curatore della Ditta Fratelli Ricci) affermarono la tesi opposta. La predetta Corte d'Appello infatti sentenziò che l'incameramento dei beni costituisce "una facoltà discrezionale-demandata all'Amministrazione e sottratta perciò al sindacato giudiziario".

La questione è tuttora attuale, nonostante l'abrogazione del regolamento al Codice della Marina Mercantile, abrogazione intervenuta con l'entrata in vigore del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione che hanno sancito (art. 49 Cod. Nav.) in via generale e salvo esplicita, diverse pattuizioni da inserire nei singoli atti di concessione, il diritto dello Stato di incamerare alla scadenza degli atti-le-opere non amovibili costruite dai concessionari su aree demaniali marittime. Pertanto, mentre in base alle abrogate disposizioni l'incameramento delle opere era considerato come una facoltà da esercitarsi in via eccezionale dall'Amministrazione, le nuove norme considerano l'incameramento stesso come un implicito diritto spettante allo Stato, cui l'Amministrazione può derogare in casi particolari.

- La questione in esame conserva, come sopra detto, piena attualità in quanto, in base alla prassi all'epoca vigente, le norme regolamentari in esame venivano introdotte come clausole di stile in tutti i contratti pluriennali di concessione stipulati sotto l'imperio delle vecchie norme, alcuni dei quali sono recentemente scaduti o sono tuttora in corso e verranno a scadere nell'immediato futuro.

Pertanto, questo Ministero, ritenendo necessario stabilire l'esatta interpretazione da dare alle disposizioni in questione - anche solo considerate come clausole contrattuali, nel valore cioè cui le stesse sono state degradate a seguito dell'abrogazione del vecchio regolamento - ha ritenuto opportuno richiedere, in merito, l'avviso del Consiglio di Stato.

- Tale Consiglio, con parere della Sezione II n. 450 in data 4-luglio 1962, ha enunciato al riguardo alcuni principi - anche di carattere generale - che si ritiene opportuno qui di seguito trascrivere per opportuna conoscenza e norma di codeste Direzioni Marittime, Capitanerie di porto ed Enti portuali.

"Sulla questione di carattere generale - premesso che in tanto il problema si pone in quanto il disposto degli artt. 802 e 803 del Regolamento succitato, abrogato in seguito all'en-

trata in vigore del nuovo Codice e Regolamento della Marina Mercantile, sia stato riprodotto in clausole contrattuali di concessioni che vengono ora a scadere - si osserva che non ha rilevanza sostanziale il fatto che nelle norme citate si consideri in via principale l'obbligo del concessionario di rimettere e riconsegnare ogni cosa nel pristino stato allo spirare della concessione, e in via subordinata e quasi eccezionale - si dispensa che in caso di esonero del concessionario dell'obbligo surrichiamato le opere da lui costituite divengano di proprietà erariale senza compensi di sorta. In realtà la disciplina che da tali norme si trae è quella stessa in via generale vigente per le opere costruite su suolo demaniale in regime di concessione, ora accolta dal vigente codice della navigazione (art. 49), che cioè al termine della concessione le opere diventano di proprietà dello Stato (con o senza corresponsione di un qualche corrispettivo) principio che è connaturale al fatto che si tratta di edificazioni su suolo altrui e per giunta su suolo demaniale. La differenza che è dato riscontrare è solo questa che il legislatore dell'epoca - evidentemente ritenendo che meglio e più spesso la tutela degli interessi demaniali poteva essere soddisfatta con la demolizione delle costruzioni al fine di restituire la proprietà demaniale alla sua naturale destinazione che non con l'acquisto delle costruzioni, per la naturale subordinazione degli interessi meramente economici a quelli pubblici del demanio - ha posto in via normativa (e ora l'obbligo è scaduto a contrattuale) a carico del concessionario l'onere della demolizione da effettuarsi quando non sopravvenga una contraria disposizione (esonero) dell'Amministrazione. Ma è anche evidente che la facoltà riservata all'Amministrazione di esonerare dall'obbligo di demolizione pur nell'imprecisione della formula letterale, non può significare altro che la attribuzione all'Amministrazione della facoltà di scegliere tra la rimessione in pristino (che il concessionario avrebbe l'obbligo di effettuare) e l'acquisizione, senza compenso, della proprietà delle costruzioni.

Stando tale facoltà di scelta e durante questa fino allo scadere della concessione, il concessionario non potrebbe procedere alla demolizione fin quando non venga a spirare il termine di concessione, da quel momento però egli non può esercitare sulle cose oggetto della concessione scaduta, comprese le costruzioni, alcun potere e non potrà quindi procedere alla demolizione se non su nulla osta dell'Amministrazione.

Comunque, a prevenire ogni controversia che potrebbe nascere quando il concessionario, avendo interesse a disporre del materiale di demolizione, procedesse a questa come per l'adempimento di un obbligo, adducendo a giustificazione di non esserne stato esonerato dovrebbe avere cura l'Amministrazione di notifi-

care, nell'imminenza dello scadere della concessione la propria scelta di voler mantenere la proprietà delle opere esonerando il concessionario dall'obbligo di demolizione.

Quando peraltro non sia stata presa tale cautela, e, come nel caso particolare che viene sottoposto, le opere siano state mantenute sul suolo allo scadere della concessione, e questa sia stata rinnovata, a richiesta dell'interessato, con nuove licenze nelle quali si parla di suolo demaniale e non si fa cenno delle opere, si deve escludere che da tale circostanza si possa inferire una rinuncia dell'Amministrazione a beni ormai passati di diritto in proprietà dello Stato (è del tutto irrilevante a tale effetto l'omissione della formalità del verbale di consegna) e che hanno acquistato la stessa natura demaniale del suolo sul quale insistono, e quindi sono divenuti non solo irrinunciabili (e tanto meno per tacita rinuncia), ma anche imprescrittibili con la conseguenza che nessun diritto di superficie può ritenersi per la succennata circostanza nè riconosciuto nè acquisibile per usucapione a favore del concessionario. Può tuttavia anche nel caso in esame usarsi la cautela, prima che scada la nuova licenza, di comunicare la scelta dell'Amministrazione di ritenere le opere invece di esigerne la riduzione in pristino".

IL MINISTRO

f.to MACRELLI

per copia conforme

Il Direttore di Divisione



BAR/sg